

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi commerciali di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lett. c), della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25.

**Art. 1
Ambito d'applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi di trasporto soggetti ad autorizzazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e 4, lett. c) della L.R. 30.10.1998 n. 25, classificati servizi commerciali, svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete e non siano effettuati in sovrapposizione o interferenza con servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure previste dalla citata legge regionale, che rientrino nell'ambito di competenza del Comune di Venezia, in quanto si sviluppano in misura prevalente nel territorio comunale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai servizi definiti atipici, regolati dalle norme di cui alla L.R. n. 46/94.
3. Il fatto che il trasporto venga interrotto per un tragitto effettuato mediante un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione delle presenti disposizioni.

**Art. 2
Libertà di prestazione dei servizi**

1. Qualsiasi vettore per conto terzi, purché in possesso dei requisiti richiesti, può essere autorizzato, previa presentazione della relativa domanda, ad effettuare i servizi di trasporto indicati all'art. 1, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che:
 - sia in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 per i servizi svolti con autobus e, per i servizi di navigazione, sia in possesso, in analogia, di adeguata capacità professionale per il trasporto effettuato con navi;
 - risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale e/o della navigazione per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli o alle navi.

**Art. 3
Normativa applicabile**

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 1 è regolata dalle seguenti disposizioni e, per quanto non espressamente quivi previsto, dalle normative di legge e regolamentari vigenti; ai servizi di navigazione, in aggiunta, si applicano le disposizioni previste dal Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327, dal Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 28.6.1949, n. 631, dal Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328, nonché le altre disposizioni di legge o di regolamento emanate in materia di navigazione interna o in acque marittime e promiscue.

**Art. 4
Presentazione delle domande di autorizzazione**

1. Le domande di autorizzazione per i servizi di cui all'art. 1 sono presentate da imprese individuali, società, imprese temporaneamente riunite o, comunque, associate, alla Direzione del Comune di Venezia competente al rilascio, conformemente al modello messo a disposizione dalla medesima Direzione.
2. Le domande di autorizzazione possono riguardare servizi di nuova istituzione, il rinnovo o la modifica di servizi già autorizzati.

3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata delle seguenti informazioni:
- a) grafo della linea fornito su cartografia in scala 1:10.000, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - b) il programma di esercizio, la periodicità e gli orari del servizio;
 - c) le tariffe;
 - d) i mezzi che si intendono impiegare;
 - e) il numero e le qualifiche del personale minimo necessario a garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio;
 - f) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - g) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, per i servizi svolti.
4. A sostegno della domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dalla Direzione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, al servizio devono essere adibiti mezzi che l'Amministrazione Comunale abbia valutato idonei e sufficienti alla regolarità dell'esercizio, sulla base del programma d'esercizio approvato (itinerario, frequenza, periodicità, fermate), per tipo e caratteristiche, numero e capacità di trasporto, fatto salvo quanto previsto per i servizi di navigazione all'art. 6.
5. L'impresa che intende esercitare servizi lagunari, in aggiunta agli elementi indicati ai commi 3 e 4, deve allegare alla domanda le indicazioni in ordine agli approdi di cui si avvarrà, alla medesima concessi o disponibili o dalla medesima legittimamente utilizzabili;
6. Possono presentare la domanda per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), della L.R. n. 25/98, anche le imprese riunite o, comunque, associate, che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale esprimerà in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti la richiesta di autorizzazione della linea. In tal caso i requisiti di cui all'art. 2, devono essere posseduti singolarmente dalle imprese associate. Il mandato conferito all'impresa capogruppo/mandataria dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Art. 5 Autorizzazione

1. L'autorizzazione è redatta a nome del vettore; essa non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il vettore che ha ricevuto l'autorizzazione può, previo assenso del Comune di Venezia, far svolgere in parte il servizio da un terzo. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il terzo deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 2.
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'autorizzazione, previo assenso del Comune di Venezia che procede all'accertamento in capo all'avente causa dei prescritti requisiti, è trasferita a quest'ultimo alle medesime condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata al dante causa.
3. Nel caso di imprese riunite o, comunque, associate per l'esercizio del servizio di cui all'art. 1, l'autorizzazione indica i nomi di tutte le imprese che partecipano all'esercizio del servizio e viene rilasciata all'impresa, alla quale le altre imprese riunite o associate, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come capogruppo. Una copia verrà rilasciata alle altre imprese. Il rilascio dell'autorizzazione determina una responsabilità solidale di tutte le imprese riunite o associate per tutte le eventuali inosservanze agli obblighi previsti; l'Amministrazione Comunale, tuttavia, si riserva la facoltà di far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle singole imprese.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, con comunicazione scritta al Comune di Venezia, da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'autorizzazione può proseguire con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 6 dell'art. 4.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla prosecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, in possesso dei requisiti richiesti, da indicare mediante comunicazione scritta al Comune di Venezia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

In entrambi i casi di cui sopra, la mancanza di comunicazione al Comune di Venezia determinerà l'automatica decadenza dell'autorizzazione dopo il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta, con una validità compresa tra un minimo di quattro anni ed un massimo di sei anni, rinnovabile. Il servizio autorizzato deve essere svolto con continuità e regolarità almeno per cinque mesi per ogni anno, secondo la periodicità prestabilita nell'autorizzazione, che deve essere almeno di due giorni alla settimana.

In deroga a quanto sopra stabilito, in occasione di manifestazioni e/o eventi di particolare rilevanza cittadina, possono essere autorizzati servizi commerciali con durata di svolgimento inferiore a quattro mesi e correlata alla durata degli eventi stessi, ad imprese di trasporto che, alla data di presentazione della domanda, esercitano, nel medesimo ambito acqueo o terrestre per il quale l'autorizzazione è richiesta, servizi di trasporto pubblico locale affidati e/o autorizzati dal Comune di Venezia e/o dalla Provincia di Venezia.

4 bis. Al fine di valutare l'evoluzione dell'attività oggetto del presente Regolamento, gli uffici preposti cureranno di inviare alla competente Commissione consiliare un rapporto dettagliato che, a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà presentare il numero delle richieste di autorizzazione presentate e quelle effettivamente rilasciate, ditte, itinerari, frequenza, periodicità, fermate, cessione a terzi, ecc.

5. Al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione, nonché, in seguito, almeno ogni 3 anni, nonché al momento della richiesta di rinnovo, il titolare dell'autorizzazione presenterà al Comune di Venezia idonea documentazione attestante che il vettore osservi ancora le condizioni stabilite ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione definisce quanto segue:

- a) il tipo di servizio;
- b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione, le eventuali fermate intermedie;
- c) il programma di esercizio, la periodicità e gli orari del servizio;
- d) i mezzi da impiegare;
- e) il periodo di validità dell'autorizzazione;
- f) le tariffe;
- g) gli approdi (solo per i servizi lagunari).

7. Ogni modifica a quanto contenuto nel comma precedente deve essere preventivamente approvata dal Comune di Venezia; in particolare, e a tal fine, le variazioni di itinerario, fermate, programma di esercizio, orari e tariffe dovranno essere comunicate per l'approvazione, corredate da adeguate motivazioni, con anticipo non inferiore a giorni 60 dalla data prevista di attuazione.

8. L'autorizzazione deve essere conforme al modello a disposizione della Direzione comunale competente al rilascio.

9. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi di cui all'art. 1; ciascun mezzo che partecipa all'esecuzione di un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dal Comune di Venezia.

10. L'impresa che gestisce un servizio autorizzato può utilizzare mezzi di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali.

In tal caso, il vettore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del mezzo:

- una copia dell'autorizzazione del servizio, in originale o in copia certificata conforme dal Comune di Venezia;
- una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio autorizzato e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente.

Art. 6

Disposizioni particolari per i servizi lagunari

1. Al servizio devono essere adibite navi che l'Amministrazione Comunale abbia valutato idonee al trasporto pubblico di persone in servizio di linea sulla base di specifici requisiti e caratteristiche tecniche prescritti, per l'idoneità delle navi destinate al trasporto di linea nella laguna veneta, nell'allegato A) al presente regolamento. L'esercizio sarà effettuato esclusivamente con navi minori iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Venezia, ai sensi dell'art. 522 r.n.m., abilitate alla navigazione nazionale locale limitata alla Laguna Veneta. Gli estremi dell'atto di autorizzazione saranno trascritti a cura dell'Autorità Marittima sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 228 c.n. e sul registro di iscrizione ai sensi dell'art. 68 r.n.i.. La sostituzione temporanea di navi autorizzate con altre va comunicata all'Amministrazione Comunale che si riserva di confermarne l'impiego per un periodo determinato, qualora le caratteristiche della nave siano conformi a quanto sopra indicato.

2. Le navi adibite al servizio devono essere contraddistinte dal nominativo, dalla sigla, dal logo dell'autorizzato e da apposita tabella descrittiva del servizio e del percorso, diversificato per andata e ritorno, indicato attraverso la denominazione dei capolinea e delle principali località intermedie di approdo. A bordo delle navi va indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati. L'allestimento delle navi impiegate deve essere particolarmente curato per comfort di viaggio.

3. Gli approdi utilizzati, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 118/71, dovranno presentare tutte le caratteristiche necessarie per la sicurezza dei passeggeri. La denominazione dell'approdo e la destinazione del servizio devono risultare chiaramente da apposite tabelle. Agli approdi devono essere esposti l'orario complessivo della linea, le tariffe relative alle diverse tratte e le condizioni generali di trasporto.

Art. 7

Personale da adibire al servizio

1. L'esercente ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale del personale dipendente.

2. Per i servizi di navigazione, il personale dovrà possedere i titoli professionali e le qualifiche di cui agli artt. 519, 520, 521 r.n.m..

3. Il personale in servizio dovrà indossare una divisa uniforme, munita di distintivo riportante la sigla dell'esercente.

Art. 8

Orari

1. Il servizio viene svolto secondo gli orari indicati nell'autorizzazione rilasciata.

2. Gli orari debbono essere compilati in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti di cui agli articoli 141, 142 e 125 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o nei limiti determinati dall'autorità competente in materia di disciplina della navigazione. Gli orari dovranno comunque essere predisposti in modo di garantire la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico e della salvaguardia ambientale. Le fermate, oltre che con il nome della località corrispondente saranno individuate con le progressive arrotondate ai 100 metri superiori. Il numero che rappresenta la progressiva dovrà essere indicato a fianco del nome della relativa fermata. Gli orari devono contenere precise annotazioni sulle eventuali limitazioni di esercizio vigenti per determinate relazioni di traffico.

Art. 9

Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda previa istruttoria, nella quale si verifica, tra l'altro, l'insussistenza di sovrapposizioni o interferenze dei servizi richiesti con i servizi di trasporto pubblico affidati con le procedure previste dalla L.R. 25/1998 ovvero previsti dagli strumenti di programmazione in conformità all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 25/1998.

2. L'autorizzazione può essere negata ove si renda necessario limitare il numero delle autorizzazioni da conferire in relazione all'utilizzo di risorse scarse (ad esempio, impianti o infrastrutture di capacità limitata), o per ragioni di salvaguardia ambientale; in tal caso il rilascio delle autorizzazioni avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza, ed a seguito di istruttoria comparativa.

L'Amministrazione Comunale può proporre al richiedente forme integrative a modifica del programma d'esercizio e degli orari relativamente al servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, al fine di migliorare la qualità del servizio reso o di una più efficace integrazione con i servizi programmati, sempre nel rispetto della non sovrapposizione o interferenza. Le proposte dovranno comunque essere condivise e accettate dal richiedente senza che ciò possa costituire motivo di diniego dell'autorizzazione.

Il fatto che un vettore pratici prezzi inferiori a quelli proposti da altri vettori richiedenti, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori nel medesimo regime di autorizzazione, non può di per sé costituire un motivo per respingere la domanda.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata:

- a) ove il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale e gli impianti di cui dispone;
- b) ove il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada e per via d'acqua, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione e della navigazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e alle navi, le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo dei conducenti;
- c) ove si tratti di domanda di rinnovo di autorizzazione le cui condizioni non sono state rispettate.

Nel caso in cui i servizi, per i quali è già avvenuto il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, siano inseriti negli strumenti di programmazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale n. 25/98, l'autorizzazione o il rinnovo, alla scadenza della normale durata, non potranno essere più rilasciati.

Art. 10

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1. Al termine della procedura di cui all'articolo 9, la Direzione comunale competente rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione.
2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato.
3. L'articolo 9 si applica anche alle domande di rinnovo o di modifica di un'autorizzazione.

Art. 11

Obblighi dei vettori

1. Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità, capacità e sicurezza, nonché alle altre condizioni fissate dalla normativa vigente.
2. L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Le modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio, previa autorizzazione del Comune di Venezia devono essere portate a conoscenza degli utenti mediante forme di pubblicità idonee.
4. Il titolare dell'autorizzazione, nei casi previsti nel successivo art. 13, deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
5. Nel caso di autorizzazione rilasciata ad imprese riunite o, comunque, associate, gli obblighi di cui ai commi precedenti sono posti a carico di tutte le imprese partecipanti, con conseguente responsabilità solidale delle stesse, fermo restando la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 5.
6. L'impresa autorizzata è tenuta ad adottare, trasmettere al Comune di Venezia e diffondere agli utenti del servizio la carta dei servizi del settore trasporti, secondo gli schemi approvati con D.P.C.M. 30 dicembre 1998 in ottemperanza della direttiva approvata con Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994, entro un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
7. L'impresa autorizzata deve comunicare i dati relativi ai servizi autorizzati alla fine di ogni semestre mediante una tabella conforme al modello messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente.

Art. 12

Controlli durante il trasporto e nelle imprese

1. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

2. I vettori che effettuano i servizi oggetto delle presenti prescrizioni sono soggetti a controlli volti a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell'applicazione delle presenti prescrizioni, e con riferimento esclusivo alla gestione del servizio autorizzato, gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:

- a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente;
- b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
- c) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.

Art. 13

Decadenza e revoca di un'autorizzazione

1. L'autorizzazione per un servizio decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che la competente Direzione comunale ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione, da effettuare mediante lettera raccomandata a.r., deve essere opportunamente motivata.

2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un mese.

3. La decadenza è dichiarata dalla competente Direzione anche nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3.

4. L'autorizzazione è revocata dalla competente Direzione, nel caso in cui il titolare:

- a) non osservi più le condizioni previste all'articolo 2;
- b) abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione;
- c) non soddisfi più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base a quanto stabilito all'art. 9;
- d) abbia commesso violazioni agli obblighi di cui all'art. 11, per le quali il Comune di Venezia abbia notificato due successive diffide, senza che il medesimo abbia ottemperato nei termini stabiliti nella seconda diffida, alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 14

Disposizione transitoria

1. Le autorizzazioni dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide sino alla loro scadenza, qualora i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.

ALLEGATO A)

Requisiti e caratteristiche tecniche delle navi adibite al trasporto passeggeri in servizio di linea nell'ambito della laguna di Venezia

CERTIFICATO DI CLASSE

Le navi adibite al servizio di trasporto di linea devono avere appropriato certificato di classe rilasciato dal RINA.

TRASPORTO PERSONE DISABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, e dalle norme di attuazione di cui all'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e, nello specifico, dalle norme del D.Lgs. 4.2.2000, n. 45 in quanto compatibili con la navigazione interna lagunare, le navi adibite al servizio di trasporto di linea devono essere attrezzate per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie, e devono consentire loro di compiere facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonché garantire l'accesso e gli spostamenti interni ai locali e ai servizi adibiti ai passeggeri, in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le navi adibite al servizio di linea nell'ambito della laguna di Venezia devono presentare le seguenti caratteristiche:

- ponte di imbarco aperto con discontinuità della tuga in zona barcarizzo
- ponte di imbarco a livello pari alle strutture di ormeggio con barca scarica di passeggeri
- ponte di imbarco aperto di dimensione minima rapportata alla superficie (lunghezza f.t. x larghezza) della nave:
 - fino a 11 mt l.f.t. dimensione minima pari all'8%
 - fino a 25 mt l.f.t. dimensione minima pari al 10%
 - oltre 25 mt l.f.t. dimensione minima pari al 9%
 - per le motonavi oltre 33 mt l.f.t. dimensione minima pari al 23%
- larghezza di porte non inferiore a mm 750
- larghezza di scale, corridoi, passerelle non inferiore a mm 900
- larghezza minima del barcarizzo pari a mm1600
- densità di carico persone in piedi pari a 4 unità per mq
- adozione di sistemi idonei di ritenuta per la movimentazione delle persone trasportate (corrimani per le scale , tientibene per l'imbarco)
- scale con pedata/alzata di dimensioni come da normativa marittima (art. 89 del DPR 435/1991).

A dette caratteristiche e parametri costruttivi può essere fatta deroga, autorizzata dall'Ente affidante, in relazione al programma d'esercizio approvato (itinerario, frequenza, periodicità, fermate).

DOTAZIONI DI BORDO

Le navi in servizio devono essere collegate con un centro radio gestito dall'affidatario.

Le navi in servizio devono essere dotate di apparecchiatura radar adeguata alla navigazione in ambito della laguna di Venezia.

Le navi in servizio devono essere dotate di sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione, basato su tecnologia satellitare (G.P.S.).